

FONDAZIONE SAN GAETANO

MO231 – Parti Speciali

Centro Servizi Formativi San Gaetano

Via Zampieri Don Pietro, 9
37047 San Bonifacio (VR)

MO231

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01

Parti Speciali

V. 01/2021

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 26/10/2021

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

C. Ambrosio



INDICE

INTRODUZIONE	- 6 -
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/01)	- 10 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 11 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 19 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 25 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 27 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 29 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 30 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 30 -
PARTE SPECIALE B	- 31 -
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/01); REATI DI FALSITÀ E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ARTT. 25-BIS E 25-BIS.1 D.LGS. 231/01); DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/01)	- 31 -
1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 32 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 32 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 50 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 53 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 55 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 56 -

7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO - 56 -

PARTE SPECIALE C - 57 -

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER D.LGS. 231/01); REATI DI ABUSO DEL MERCATO, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ARTT. 25-SEXIES E 25-OCTIES D.LGS. 231/01) - 57 -

- 1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE - 58 -
- 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO - 74 -
- 3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO - 79 -
- 4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE PER LA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI - 80 -
- 5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231 - 82 -
- 6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE - 83 -
- 7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO - 83 -

PARTE SPECIALE D ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER D.LGS. 231/01); REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, REATI TRANSAZIONALI (ARTT. 25-QUATER, ART. 25 QUATER.1 D.LGS. 231/01, ART. 25-QUINQUIES, 25-DECIES D.LGS. 231/01 E L. N. 146/2006); IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/01) - 84 -

- 1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE - 85 -
- 2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO - 92 -
- 3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO - 95 -

4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 96 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 98 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 99 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 99 -

PARTE SPECIALE E **- 100 -**

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME

ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/01) **- 100 -**

1. I REATI RILEVANTI	- 101 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 105 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 108 -
4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE RELATIVAMENTE ALLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 110 -
-	
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 112 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 113 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 113 -

PARTE SPECIALE F **- 114 -**

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/01) **- 114 -**

1. I REATI RILEVANTI E LE MODALITÀ COMMISSIVE	- 115 -
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I POTENZIALI SOGGETTI A RISCHIO	- 119 -
3. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	- 121 -

4. LE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE DALLA FONDAZIONE NELLA PREVENZIONE DEI REATI RILEVANTI NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SENSIBILI	- 122 -
5. FLUSSI INFORMATIVI E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE ALL'ODV231	- 124 -
6. PREVISIONI SANZIONATORIE SPECIFICHE	- 124 -
7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE, COINVOLGIMENTO	- 125 -

INTRODUZIONE

ARTICOLAZIONE

Le Parti Speciali del MO231 contengono l'indicazione delle misure generali e specifiche volte alla prevenzione dei reati presupposto previsti dal d.lgs. 231/01.

Sono quindi organizzate e suddivise per categorie di reati, secondo il seguente ordine:

- PARTE SPECIALE A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE B: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE C: Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE D: Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE E: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)
- PARTE SPECIALE F: Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

FINALITA'

In conformità alla normativa vigente e alle linee guida di riferimento (in primis quelle elaborate dalla Regione Veneto con la DDR 581/2016¹ e la DDR 192/2016²), le presenti Parti Speciali individuano le regole di condotta, le procedure e i protocolli organizzativi per prevenire la commissione di reati presupposto nell'interesse o a vantaggio della fondazione San Gaetano (di seguito anche "la fondazione") o comunque per ridurre il rischio del loro verificarsi ad un livello accettabile. Le presenti Parti Speciali, per ciascuna categoria di reati presupposto, provvedono pertanto a:

- individuare i reati presupposto astrattamente commissibili nell'interesse o a vantaggio della fondazione;
- individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i suddetti reati, individuando i soggetti potenzialmente coinvolti;
- individuare i protocolli diretti alla prevenzione degli illeciti astrattamente commissibili.

Anche al fine di stabilire un ordine di priorità nell'approntamento delle misure di prevenzione e di graduare l'intensità delle stesse alla specifica realtà giuridica e operativa della fondazione è stato condotto, con l'aiuto di un consulente esterno, un percorso volto alla valutazione del rischi connessi alla commissione dei reati presupposto (risk assessment)³, nonché alla individuazione delle misure preventive in essere, da includere nel MO231 (as is analysis)⁴, e di quelle che, in vista dell'implementazione di un completo e organico

¹ Decreto n. 581 del 19.5.2016 del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro "DGR 2120/2015 <<Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.>>. Requisito 1.1.1. <<Adozione Modello D.Lgs. 231/2001>> - Linee Guida"

² Decreto n. 192 del 30.5.2016 del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro "DGR 2238/2011 Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3). DGR 2120/2015 Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. Requisito 1.1.1. Adozione modello D.lgs. 231/2001 linee guida".

³ che ha portato all'individuazione, per ciascuna attività sensibile, del rischio lordo (RL), inteso come rischio relativo alla commissione dei reati rilevanti senza considerare la presenza di misure e sistemi di controllo, quale prodotto tra P (la probabilità che una determinata tipologia di illecito accada nell'ambito dell'attività o del processo a rischio considerato) G (gravità e rappresenta il danno potenziale che la commissione del reato presupposto potrebbe provocare all'ente).

⁴ che ha portato a una valutazione dell'efficacia preventiva delle misure di controllo esistenti (MCE) e conseguentemente valutare il livello di rischio netto (RN).

sistema di controllo finalizzato a prevenire i reati e a ridurre i rischi legati alla loro commissione a un livello accettabile, la fondazione ha stabilito di adottare ed applicare nell'ambito del presente sistema organizzativo (gap analysis).

Le Parti Speciali del MO231 provvedono inoltre a introdurre eventuali integrazioni o declinazioni specifiche al sistema disciplinare definito dalla Parte Generale del MO231. Le procedure richiamate, ove pertinente, individuano le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le misure organizzative, le procedure e i documenti richiamati dal presente documento costituiscono parte integrante del MO231.

IL SISTEMA DELLE MISURE DI CONTROLLO

Il sistema delle misure organizzative preventive approntato dal MO231 è composto da:

- **principi di comportamento:** costituiscono per ogni Parte Speciale una declinazione e una specificazione delle regole deontologiche introdotte dal **Codice Etico**;
- **misure di prevenzione:** regole di condotta, protocolli e procedure organizzative che i soggetti operanti nelle attività sensibili considerate sono tenuti a rispettare, basate sulla segregazione delle attività.

Le attività della fondazione e il suo MO231 fanno propri i seguenti principi di controllo:

- ogni operazione, transazione, azione, deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- i controlli devono essere documentati.

Per la prevenzione dei reati e l'attuazione dei principi di controllo nell'ambito delle attività della fondazione, sono in particolare adottate **misure preventive di carattere generale** quali:

- **formalizzazione della struttura organizzativa**, su base gerarchica e funzionale;
- **definizione dei ruoli e delle competenze dei responsabili di funzione e previsione dei requisiti di formazione minimi** per occupare ciascuna funzione organizzativa in un **mansionario**;

- **adozione di un sistema di deleghe** coerente con l'effettiva struttura organizzativa;
- **formalizzazione delle regole di condotta** delle funzioni operanti nelle aree sensibili (attraverso l'adozione di un Codice Etico, di istruzioni di lavoro e comunicazioni interne)).

Per la stessa finalità, sono inoltre adottate **misure organizzative specifiche**, quali:

- **procedure organizzative di controllo integrato** che prevedono: i) la definizione dello scopo e della finalità della procedura; ii) le regole e le istruzioni operative e di condotta; iii) la registrazione delle attività; iv) la gestione delle risorse finanziarie relative al processo (se pertinente); v) i flussi informativi all'ODV231;
- **strumenti di natura contrattuale**, nei confronti di soggetti terzi (quali collaboratori, consulenti esterni, volontari) che operano sotto la direzione o la vigilanza del vertice della fondazione, o che svolgono attività che possono riverberarsi nella commissione di illeciti nell'interesse o a vantaggio della fondazione da parte di soggetti che operano per lo stesso (quali gestori ambientali, fornitori di impianti, macchine, attrezzature e DPI);
- interventi di informazione e formazione per lo svolgimento di attività sensibili.

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
-

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25 d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale .
 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
 - 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 Tra i reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti.
-

Tra i reati previsti dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti

· **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La norma punisce chiunque, avendo ottenuto da un ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire una determinata iniziativa, non li destina, in parte o interamente, alle predette finalità. La nozione di “opere” o “attività di interesse pubblico” va intesa in senso molto ampio. In sostanza, la formula normativa ha riguardo allo scopo perseguito dall'ente pubblico erogante piuttosto che all'opera o all'attività in sé considerata. Ne consegue che l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività è connesso alla provenienza pubblica dell'erogazione e al vincolo di destinazione della stessa, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dello Stato o di altro ente pubblico.

· **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al primo comma della norma, la quale punisce chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche, percependo indebitamente una somma superiore a 3.999,96 euro. Tale illecito potrebbe essere realizzato attraverso la presentazione di dichiarazioni false per l'ottenimento di benefici (ove ciò non arrivi ad integrare il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - art. 640-bis c.p.- che richiede la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri).

· **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti, rileva solo la fattispecie di reato descritta al comma 2 n. 1, la quale sanziona chiunque, con artifici o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare).

· **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La norma sanziona più pesantemente la condotta che integra il reato di truffa ai danni dello stato se il fatto ha ad oggetto contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici. La condotta descritta dall'art. 316 ter c.p. si distingue dalla quella delineata dall'art. 640 bis c.p. per le modalità, giacché la presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere deve essere "fatto" strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri, e si distingue altresì per l'assenza di induzione in errore.

· **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza

aggravante.

La norma sanziona chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

· **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità (3), è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione è un reato proprio, che può essere pertanto commesso solo da un soggetto agente che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Quale elemento costitutivo della fattispecie è previsto l'abuso della qualità o dei poteri da parte del predetto soggetto.

· **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il delitto, nel testo modificato dalla l. 190/2012, sanziona genericamente la vendita della funzione, punendo il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Il reato ha natura di reato di pericolo. Il nuovo reato potrebbe pertanto essere commesso laddove vi fosse una dazione di denaro (o altra utilità) tra esponenti dell'ente e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, ma, qualora il personale dell'ente rivestisse la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'illecito potrebbe essere commesso anche qualora la dazione fosse percepita dal predetto personale.

· **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio (in virtù dell'estensione fatta dall'art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa. La fattispecie, come modificata dalla l. 190/12, è in rapporto di specialità per specificazione rispetto a quella prevista dall'art. 318 c.p., in quanto mentre questa punisce la generica condotta di vendita della funzione pubblica, la prima richiede, invece, un preciso atto contrario ai doveri di ufficio, oggetto di illecito mercimonio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

· **Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

· **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il delitto sanziona il pubblico ufficiale (e non l'incaricato di pubblico servizio) che, per l'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o ancora per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità o comunque ne accetta la promessa, qualora i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. viene sanzionato anche colui (solitamente il privato) che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Introdotta dalla l. 190/12 e frutto dello scorporo della condotta di induzione dalla originaria previsione nell'art. 317 c.p., il delitto sanziona le forme meno gravi di concussione poste in essere tanto dal pubblico ufficiale che dall'incaricato di un pubblico servizio. Il reato, diversamente dalla concussione, prevede la punibilità anche del privato.

L'induzione si sostanzia nelle forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori e che determinino taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

· **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

· **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio

delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Sono fonte di responsabilità da reato degli enti anche i seguenti illeciti, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea:

- **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino

marginari di discrezionalità (3) , ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti , intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

I suddetti delitti hanno natura **dolosa**.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

2.1. I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE A sono commissibili nell'ambito di rapporti coinvolgenti:

- **pubblici ufficiali** (ai sensi dell'art. 357 c.p., coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Ai fini della legge penale è *pubblica* la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi);
- **incaricati di pubblico servizio** (ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, a prescindere dal suo ruolo giuridico e da un reale ed effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico; Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la pubblica funzione, da norme di diritto pubblico ma, rispetto alla pubblica funzione, non presuppone l'esercizio di poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa. La legge, inoltre, precisa che non può mai costituire servizio pubblico lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale);
- **enti della Pubblica Amministrazione** in generale.

2.2. La fondazione e il CSF possono essere oggetto di attività ispettive e di controllo, nell'ambito della attività di sorveglianza, svolta da organi di polizia giudiziaria o amministrativa, che può avere ad oggetto i differenti processi oggetto di regolamentazione normativa e in particolare:

- la gestione delle risorse umane (attraverso verifiche in materia previdenziale, assicurativa e giuslavorista, condotti, ad esempio, da INAIL, INPS e Direzione Territoriale del Lavoro);
- la sicurezza sui luoghi di lavoro (con accertamenti volti a verificare il rispetto della normativa di settore o nell'ambito di eventi infortunistici);
- la gestione dell'*information technology* (relativamente ad accertamenti aventi ad oggetto il software o le attività di trattamento dati).

Rivestiranno inoltre natura di attività sensibile i rapporti con la P.A. nell'ambito del rapporto di accreditamento con la Regione Veneto del Centro Servizi Formativi e pertanto:

- gli audit periodici svolti dall'amministrazione regionale sulle strutture e le attività svolte dal CSF, finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti di accreditamento dell'Organismo di Formazione e di quelli previsti per i Servizi al Lavoro (come da ultimo definiti con la DGR Venero 2120/2015);
- gli accertamenti svolti, sempre dall'amministrazione regionale, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO della fondazione quale operatore per i servizi al lavoro;
- le eventuali istanze preordinate all'accREDITAMENTO di nuove attività;
- la trasmissione di dati, documenti e informazioni agli uffici regionali competenti.

Nell'ambito delle suddette attività, gli illeciti considerati dalla Presente Parte Speciale potrebbero astrattamente essere contestati, ad esempio, qualora personale del CSF, tramite artifizii e raggiri, dimostrasse alla Regione la permanenza dei requisiti di accreditamento, anche attraverso la produzione di documentazione non veritiera, nell'ambito di audit o nella presentazione di istanze, oppure consegnando al funzionario pubblico determinati beni o utilità nel corso di una ispezione o di una verifica preordinata alla verifica dei requisiti di accreditamento, al fine di ottenere una valutazione positiva.

2.3. Ulteriori attività sensibili sono rappresentate:

- dai rapporti con i servizi socio sanitari delle ULSS di riferimento nell'ambito dell'erogazione corsi di formazione dedicati a ragazzi con difficoltà/disabilità dotati di certificazione;
- dalla gestione delle convenzioni e degli accordi stipulati dalla fondazione nell'ambito dell'erogazione di attività di orientamento e riorientamento, dell'organizzazione di tirocini formativi e stage con istituti scolastici pubblici e università l'Università.

Nell'ambito delle suddette attività, la fondazione e il CSF sorvegliano sui processi di stipula degli accordi, adempimento alle convenzioni, rendicontazione delle attività svolte in convenzione e gestione di eventuali ispezioni, che potrebbero astrattamente rappresentare l'occasione per la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale.

2.4. La fondazione San Gaetano partecipa all'affidamento di servizi da parte di Pubbliche Amministrazioni (quali l'erogazione corsi di formazione per persone iscritte alle liste del collocamento mirato ai sensi dell'art. 8 l. 68/99, in forza di affidamento di servizio da parte della Provincia di Verona).

La partecipazione alle procedure di affidamento, la stipula del contratto di affidamento, la gestione del rapporto, l'erogazione del servizio e la rendicontazione rappresentano ulteriori attività sensibili astrattamente ricollegabili alla commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale

2.5. Nell'ambito dei servizi accreditati, il CSF utilizza contributi pubblici, come quelli di erogazione regionale. Devono pertanto essere ritenute sensibili le attività volte all'ottenimento dei contributi (in particolare, la predisposizione e la trasmissione della documentazione richiesta dai bandi), la gestione dei contributi erogati, trasmissione di dati e dichiarazioni nell'esecuzione dell'attività finanziata o nella rendicontazione richiesta dai bandi o dalle convenzioni.

2.6. La commissione di reati contro la P.A. potrebbe realizzarsi anche attraverso l'attività dei formatori e della Direzione del CSF, nonché, più in generale, del personale coinvolto nella didattica. Questo potrebbe astrattamente assumere la qualifica di pubblico ufficiale, svolgente una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi.

Potrebbero quindi essere astrattamente commessi reati contro la P.A. in quali l'attribuzione delle votazioni e il rilascio dei titoli di studio aventi valore legale. Oltre alle attività di tipo didattico svolte dal personale docente, dovranno quindi essere ritenute attività sensibili anche i rapporti intrattenuti dai docenti con soggetti terzi (in primis, le famiglie degli allievi), nell'ambito dei quali i reati considerati dalla presente parte speciale potrebbero essere commessi esercitando condizionamenti o ricevendo retribuzioni indebite.

Ulteriori attività sensibili nell'ambito dei processi didattici sono individuabili nelle attività di attestazione e registrazione delle attività accreditate e finanziate svolte dalla Direzione, dai formatori o dai tutor (es: compilazione del registro elettronico, registrazione presenze in stage).

2.7. Anche la partecipazione a procedimenti amministrativi preordinati al rilascio di autorizzazioni, concessioni o altri provvedimenti amministrativi abilitativi (quali ad esempio i permessi a costruire o eventuali autorizzazioni ambientali) deve essere ritenuta potenzialmente ricollegabile alla commissione di illeciti considerati dalla presente Parte Speciale. Devono pertanto considerata attività sensibile la gestione delle attività istruttorie preliminari alla presentazione delle istanze all'Autorità Competente, la gestione degli eventuali rapporti intrattenuti nell'ambito del procedimento e la gestione delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti.

2.8. La **selezione, l'assunzione e la gestione del personale dipendente, di collaboratori e di consulenti** risultano potenzialmente ricollegabili alla commissione di reati contro la P.A. In particolare, la selezione e l'assunzione di personale dipendente, l'attribuzione di premi e avanzamenti di carriera, e l'ingaggio di consulenti potrebbero integrare utilità illecita nei reati di corruzione (si pensi all'assunzione di personale connesso a un pubblico ufficiale, che svolge attività di vigilanza nei confronti del CSF, da legami di affinità o parentela, al fine di fare venire meno l'autonomia e l'indipendenza della pubblica amministrazione) o di induzione a dare o promettere utilità.

Nella seguente tabella si dettagliano le attività sensibili potenzialmente foriere di rischi legati alla commissione di reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata:

Attività sensibili	Processi	Funzioni	Rischio
--------------------	----------	----------	---------

				lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Sicurezza Acquisti Marketing Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti ·RSPP	2	4	8
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito dell'accREDITAMENTO regionale (audit mantenimento/rinnovo dell'accREDITAMENTO)	Governance Amministrazione e Finanza Qualità / Accredimento Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·RSPP	3	5	15
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti necessari all'ottenimento/mantenimento dell'accREDITAMENTO	Governance Amministrazione e Finanza Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	3	5	15

Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	4	8
Stipula di convenzioni con Enti Pubblici / Rapporti con i servizi sociali	Governance Amministrazione e Finanza Obbligo Formativo Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	3	5	15
Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione del servizio affidato, rendicontazione	Governance Amministrazione e Finanza Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori	3	4	12
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	Governance Amministrazione e Finanza Qualità / Accredimento Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori	3	5	15
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	4	8
Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Acquisti	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Svolgimento di attività in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio	Formazione superiore Obbligo Formativo	·Direttore del CSF	·Docenti	2	5	10
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	4	8

Oltre alle suddette attività sensibili, ulteriori rischi potrebbero essere ricollegati alla gestione dei flussi finanziari, potenzialmente in grado di generare le dotazioni finanziarie per commettere i reati contro la P.A. (ad esempio, finanziare le provviste per erogare denaro od offrire utilità a Funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio). Tali attività sensibili sono disciplinate specificamente dalla PARTE SPECIALE C.

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la fondazione richiede a tutte le funzioni (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) che operano per essa nell'ambito del CSF San Gaetano il rispetto dei seguenti obblighi:

- mantenere nei rapporti, anche episodici, con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni un **atteggiamento collaborativo e trasparente**;
- **evitare qualsiasi tipo di remunerazione, offerta, promessa di utilità ai suddetti soggetti**;
- **segnalare immediatamente al proprio Responsabile di funzione e all'ODV231 qualunque richiesta di indebiti vantaggi, denaro o altra utilità** pervenuta da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o di cui si abbia conoscenza;
- **segnalare immediatamente al proprio Responsabile di funzione e all'ODV231, qualunque offerta di vantaggi, denaro o altra utilità** pervenuta da soggetti esterni (ad esempio, da genitori di allievi) e tale da indurre i formatori e le risorse a diverso titolo coinvolte nella didattica a venire meno ai propri doveri di imparzialità e correttezza in attività quali l'ammissione degli allievi ai corsi, l'attribuzione delle votazioni agli allievi, la promozione o la bocciatura, il rilascio dei titoli di studio;
- **segnalare immediatamente al proprio Responsabile di funzione e all'ODV231, qualunque offerta di vantaggi, denaro o altra utilità** per accordare corsie preferenziali per l'accesso ad occasioni occupazionali o professionali;
- **per il personale che può assumere la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio**, agire nel più stretto rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, segnalando all'ODV231 ogni deviazione dai regolamenti e dalle procedure di controllo

previste per la regolamentazione delle attività sensibili. In particolare, **i formatori e il corpo docente** assumeranno le proprie determinazioni relative all'attribuzione di voti o giudizi sugli allievi in modo trasparente, obiettivo e verificabile, secondo i criteri oggettivi definiti dalla Direzione;

- **rispettare le previsioni contenute in bandi per l'affidamento di contratti pubblici**, rendicontando all'amministrazione appaltante in modo corretto le attività svolte e i costi sostenuti, erogando i servizi oggetto di affidamento in conformità ai contratti intercorsi con la Pubblica Amministrazione;
- **trasmettere sempre informazioni e dati veritieri relativamente alla gestione dell'ente**, conformemente a quanto previsto alle norme sulla trasparenza e per consentirne la corretta applicazione.

È inoltre espressamente vietato:

- **contribuire a influenzare o forzare le determinazioni** del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico con violenza, minaccia, inganni, artifici o raggiri o con dazioni o promesse di denaro o altre utilità;
- **remunerare** consulenti, collaboratori esterni per lo svolgimento di attività illecite nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o membri di pubbliche amministrazioni o per esercitare nei confronti dei predetti soggetti indebite influenze che possano minarne l'imparzialità o l'autonomia;
- **impedire, occultare dati, documenti e informazioni** in occasione di visite ispettive da parte degli enti di controllo al fine di influenzarne impropriamente l'esito;
- **inserire in documenti destinati a essere condivisi con pubbliche amministrazioni falsità sotto forma di dati, informazioni o descrizioni di fatti;**
- **attestare in documenti destinati ad avere efficacia probatoria o a essere trasmessi agli Enti attività non svolte o attività diverse da quelle effettivamente svolte o registrare falsità o imprecisioni in ordine alle stesse o alla presenza degli allievi o degli utenti;**
- **omettere di verificare la documentazione comprovante le attività svolte in stage dagli allievi**, anche quella restituita dall'ente ospitante;
- **indurre in errore gli organi didattici (la Direzione del CSF o gli organi collegiali)** fornendo informazioni false o omettendo informazioni dovute;

- **utilizzare la propria posizione (ad esempio di formatore, docente, tutor)** per sollecitare, indurre o costringere terzi (in particolare gli allievi o loro famigliari) al fine di ricevere utilità, favori o regalie, anche di modico valore, per sé o per terzi;
- **dichiarare falsamente il possesso di requisiti soggettivi da parte di personale coinvolto nella formazione e nei progetti legati ai servizi al lavoro**, in particolare al fine di aggirare le previsioni del sistema di accreditamento regionale, di convenzioni o di singoli bandi a cui la fondazione ha deciso di partecipare;
- **inserire informazioni false nella documentazione destinata ad essere trasmessa ad amministrazioni nell'ambito di procedimenti per l'affidamento di contratti pubblici;**
- **prendere parte o promuovere accordi collusivi con altri soggetti volti a turbare o impedire procedure per l'affidamento di contratti pubblici;**
- **assumere personale o attribuire incarichi** per dare utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- **violare gli obblighi di reporting e i doveri di informazione nei confronti del proprio superiore gerarchico, dell'ODV231 e di ogni altro soggetto** previsto dalle procedure e dagli atti interni;
- **erogare finanziamenti a partiti politici**, al di fuori dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Quale azione specifica di prevenzione della commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE A in ciascuna attività sensibile, la fondazione è dotata un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni, codici di comportamento e ordini interni) e specifico (procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività della fondazione sono state adottate le misure di prevenzione indicate nel seguente prospetto:

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito di procedimenti ispettivi o di controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'ambito dell'accreditamento regionale (audit mantenimento/rinnovo dell'accreditamento)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Carta dei Servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati • Procedura per il riesame della direzione
Trasmissione alla P.A. di dichiarazioni, autodichiarazioni o documenti necessari all'ottenimento/mantenimento dell'accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali
Richiesta di autorizzazioni o altri atti abilitativi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Stipula e adempimento alle convenzioni con Enti Pubblici / Rapporti con i servizi sociali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei Servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività)
Partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, gestione del servizio affidato, rendicontazione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Protocollo per la gestione delle procedure ad evidenza pubblica • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività)
Richiesta, utilizzo e rendicontazione di contributi o finanziamenti di natura pubblica	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Carta dei servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati • Procedura per la gestione dei contributi / finanziamenti / benefici pubblici • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività)
Selezione, assunzione e gestione di personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Carta dei servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Integrazione del regolamento del personale (previsione di requisiti di onorabilità) • Verifica delle esperienze pregresse nella PA • Procedura per il riesame della direzione • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività)

Ingaggio e verifica di prestazione di collaboratori e consulenti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Carta dei Servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Integrazione del regolamento del personale (previsione di requisiti di onorabilità) • Verifica delle esperienze pregresse nella PA • Procedura per il riesame della direzione • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività)
Svolgimento di attività in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Carta dei Servizi • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati
Contenzioso civile, penale e amministrativo: rapporti con l'autorità giudiziaria e l'amministrazione giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare in materia di gestione finanziaria – PARTE SPECIALE C –, gestione del trattamento dei dati – PARTE SPECIALE B –, tutela dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – PARTE SPECIALE D –, gestione ambientale – PARTE SPECIALE F –).

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Apertura procedimento penale / contestazione di sanzioni amministrative	No	Immediatamente	Direttore CSF
Chiusura grado giudizio penale	SI (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore CSF
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Regione Veneto, ULSS ...)	SI	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione

Estensioni o modificazioni (rinnovi/revoche/sospensioni) dell'accreditamento regionale	Si	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Stipula / rinnovi di convenzioni con Enti pubblici	Si	Entro 10 giorni	Responsabile Amministrazione
Richiesta / ottenimento di finanziamenti pubblici	Si	Entro 30 giorni	Responsabile Amministrazione
Esposti / denunce / querele	SI (copia atto)	Entro 10 gg	Direttore CSF

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE A saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE A sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE B

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01); Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01); Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote (2) .

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito , in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno (5).

-
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350.
(2) Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(3) Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(4) Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99
(5) Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99
-

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99
-

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
- (1) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99
-

Tra i reati previsti dagli artt. 24 bis d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:**· Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

La norma estende l'applicabilità delle sanzioni previste nel Capo I, Titolo VII, Libro II del c.p. per le falsità concernenti atti pubblici e scritture private anche ai documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria. In particolare, troveranno applicazione le seguenti fattispecie di reato anche nel caso di documenti informatici:

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51,00 a euro 516,00.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

· **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

· **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

· **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

· **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)**

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

· **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)**

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

· **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il punto 1 del secondo comma dell'art. 635 c.p. così dispone:

Danneggiamento (art. 635 c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309,00.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia; (omissis)

· **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

· **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

· **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tra i reati previsti dall'art. 25 bis d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:**· Spendita, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

ARTICOLO N.453

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

[I]. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 516 euro a 3.098 euro:

1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

[II]. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

[III.] La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

ARTICOLO N.454

Alterazione di monete.

[I]. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

· Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro

3.500,00 a euro 35.000,00. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tra i reati previsti dagli artt. 25 bis.1 d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

· **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Tra i reati previsti dagli artt. 24 novies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:**· Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 l. 633/41)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032,00 a euro 5.164,00.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis l. 633/41)**

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter l. 633/41)**

E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma l.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

· **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies l. 633/41)**

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella presente PARTE SPECIALE B investono la gestione:

· dei **processi informativi relativi al trattamento dati, alla formazione di documenti e all'accesso a banche dati protette.**

La commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis d.lgs. 231/01 nell'ambito di tali processi è favorita nei casi in cui le attività sensibili fossero condotte senza l'attivazione o in violazione delle misure di sicurezza minime sui sistemi di trattamento dati. Ciò infatti, oltre a mettere in pericolo l'integrità e la sicurezza dei dati trattati dalla fondazione, può pregiudicare la tracciabilità delle attività di trattamento e, nei casi più gravi, rendere impossibile l'identificazione dei soggetti che compiono operazioni sui dati, sulle infrastrutture informative o sui documenti.

Ulteriori attività a rischio sono rappresentate dall'utilizzo di **credenziali di accesso a sistemi informatici** protetti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati (ad esempio, di altri Organismi di Formazione o enti accreditati per i Servizi al Lavoro) da parte del personale o di altre persone che operano sotto la direzione o la vigilanza dei vertici. Oltre al semplice accesso abusivo ad un sistema informativo protetto, l'utilizzo di credenziali (username e password) detenute illecitamente, può essere ricollegabile anche a condotte di danneggiamento, o all'impedimento o intercettazione di informazioni in via telematica.

In ragione delle attività svolte dal CSF, costituisce attività sensibile la **formazione e sottoscrizione di documenti pubblici destinati ad avere efficacia probatoria**. Oltre ai processi di gestione amministrativa (ad esempio in materia fiscale) o nella gestione del personale (con la trasmissione di dichiarazioni o documenti a INPS o INAIL), costituiscono attività sensibili anche la registrazione delle attività da parte di formatori (ad esempio attraverso la compilazione dei registri elettronici), la trasmissione dei dati e delle dichiarazioni alle ULSS o ad enti convenzionati.

Il rischio di porre in essere condotte di accesso abusivo, danneggiamento e intercettazione attraverso l'uso di software o di apparati tecnici appare meno rilevante, attesa la necessità di possedere le competenze tecniche per il loro utilizzo.

Nell'ambito di tali processi, i reati potrebbero essere commessi da chiunque abbia accesso ai sistemi informatici e, principalmente, dai soggetti muniti di specifiche competenze tecniche in ambito informatico, nonché dalle persone che rivestono la qualifica di responsabili del trattamento dati, amministratori di sistema o incaricati dalla custodia delle password.

Nella gestione degli apparati informatici e del software impiegato, potrebbero essere commesse altresì **violazioni della proprietà intellettuale**, astrattamente favorite dalla mancata esecuzione di verifiche di conformità sul software installato sulle postazioni individuali o dall'aggiramento di misure tecniche volte ad impedire un utilizzo di software non autorizzato.

- **dei servizi al lavoro e di formazione erogati dal CSF:**

la commissione di reati contro la proprietà intellettuale potrebbe essere favorita da un utilizzo non regolamentato di beni protetti da diritto d'autore (musica, filmati o immagini) di proprietà di terzi nello svolgimento delle attività didattiche ed educative. Ulteriori attività sensibili sono rappresentate dall'elaborazione di materiale didattico (sia originale che contenente riproduzioni di opere di terzi) e dalla preparazione di dispense e fotocopie di opere originali. Con specifico riferimento alle attività svolte dal CSF, cautela deve essere prestata nella gestione dei laboratori didattici, nei quali potrebbero essere sviluppate opere in violazione della proprietà intellettuale di terzi (ad esempio, utilizzando musica, immagini, filmati o parti di software oggetto di proprietà intellettuale).

- **degli approvvigionamenti:**

la commissione di delitti contro l'industria e il commercio potrebbe essere più in generale favorita dalla violazione delle regole che governano la selezione e la valutazione dei fornitori che potrebbe portare all'approvvigionamento di materiali contenti marchi o

segni distintivi da fornitori non qualificati o dalla riproduzione di marchi di proprietà di terzi nel materiale didattico o di comunicazione.

- della **gestione economico-finanziaria**. Rispetto alla possibile commissione dei reati riconducibili alla spendita di monete false o valori di bollo falsi o alterati, rivestono carattere sensibile l'utilizzo e la gestione del denaro contante;
- di tutti i processi influenzati o coinvolti nella gestione dei suddetti.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Sicurezza Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	<ul style="list-style-type: none"> •Presidente del Consiglio di amministrazione •Direttore del CSF 	<ul style="list-style-type: none"> •Amministrazione / Direzione •Docenti / tutor 	3	4	12
Tattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	Governance Amministrazione e Finanza	<ul style="list-style-type: none"> •Presidente del Consiglio di amministrazione •Direttore del CSF 	<ul style="list-style-type: none"> •Amministrazione / Direzione •Docenti / tutor / coordinatori •Ausiliari 	3	4	12

	Risorse Umane Sicurezza Acquisti Marketing Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro		·Informagiovani ·Consulenti esterni			
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	Governance IT	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	-	3	4	12
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	Governance IT	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	-	2	4	8
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Sicurezza Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti ·Consulenti esterni	2	4	8
Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	Governance Risorse Umane Acquisti	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6

Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Sicurezza Acquisti Marketing Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori ·Responsabile reti	3	4	12
--	---	--------------------	---	---	---	----

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Gestione della cassa contanti e di valori bollati	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6
Approvvigionamento di beni mobili recanti marchi o segni distintivi	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	3	3
Immissione in circolazione di beni mobili	Governance Formazione superiore	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori	1	3	3

Obbligo Formativo					
-------------------	--	--	--	--	--

Delitti in materia di diritto d’autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P×G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Approvvigionamento di software	Governance Acquisti IT	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	Governance IT	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori ·Informagiovani	3	4	12
Produzione, riproduzione, duplicazione e fornitura del materiale didattico	Governance Formazione superiore Obbligo Formativo	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Docenti / tutor / coordinatori	2	4	8
Gestione del sito internet	Governance Comunicazione IT	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Amministratore di Sistema ·Consulenti esterni	1	3	3

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la fondazione richiede a tutte le funzioni che operano per essa (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

In materia di tutela della proprietà intellettuale e di trattamento dati:

- **utilizzare materiale protetto dal diritto d'autore nelle attività formative** in conformità alla normativa vigente e alle regole definite dalla Direzione;
- **non immettere nel materiale didattico, di comunicazione o destinato alla diffusione presso terzi** immagini o fotografie di proprietà di terzi al di fuori delle regole definite dalla Direzione;
- **non contrassegnare i beni prodotti dai laboratori del CSF, e destinati alla diffusione, con immagini di proprietà di terzi o scaricate da internet**, senza informare preventivamente la Direzione e avere ottenuto l'assenso (previa verifica di legittimità);
- **rispettare le norme in materia di fotocopie e preparazione delle dispense;**
- **utilizzare gli apparati informatici** (quali i pc) in conformità alle **regole definite dalla Direzione;**
- non forzare, aggirare o disabilitare le **misure di sicurezza implementate** in materia di trattamento dei dati personali;
- **rispettare sempre i livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e al loro trattamento** definiti dal titolare del trattamento e dal responsabile;
- **nell'ambito delle attività di laboratorio**, impedire ogni utilizzo non autorizzato né legittimo di opere o parti di opere dell'ingegno oggetto di diritti di terzi;
- **segnalare** alle funzioni competenti con tempestività eventuali problematiche relative alla sicurezza dei sistemi informatici e dei dati, nonché all'ODV231 la violazione delle regole di condotta definite dalla fondazione;
- **rappresentare**, alle autorità pubbliche e agli organismi di vigilanza, **situazioni veritiere o comunicare dati veri**, completi e rispondenti alla realtà, in particolare nei registri elettronici e in ogni altro documento nell'ambito di attività oggetto di accreditamento, convenzione, finanziamento o contributo da parte di Enti pubblici;
- in ogni caso, **non scaricare, mettere a disposizione o utilizzare software diverso da quello autorizzato** dalla Direzione;
- **non utilizzare illecitamente**, nello svolgimento di attività per la fondazione, dati, **credenziali** o chiavi di accesso a sistemi protetti;
- **non ricavare o ottenere o comunque utilizzare abusivamente credenziali di accesso** a sistemi informatici o telematici di enti terzi o Pubbliche Amministrazioni;
- **utilizzare lecitamente**, nel materiale di comunicazione, immagini, musica, filmati o altri **beni oggetto di proprietà intellettuale.**
- **non divulgare dati o informazioni riservate** relative all'attività della fondazione, o alla struttura del suo sistema informatico;

- **non divulgare né utilizzare per tornaconto personale o di terzi** informazioni apprese nell'ambito delle proprie mansioni relativamente a soggetti terzi (quali enti pubblici, utenti e fornitori).

In materia di qualità dei processi di erogazione dei servizi, del processo commerciale, nei rapporti con la clientela e in materia di proprietà industriale:

- rispettare sempre i principi generali di comportamento previsti dal **Codice Etico** e dal presente Modello;
- **attenersi alle vigenti norme in materia di concorrenza sleale** (art. 2598 ss.) nonché **in materia di utilizzo dei marchi e dei segni distintivi** (art. 2555 ss.);
- approvvigionare tutti gli input del processo produttivo (materiali, sostanze, materie prime e semilavorati) solamente da **fornitori qualificati**;
- **non ostacolare né impedire le attività di verifica** e controllo svolte dai responsabili di funzione sui processi di competenza;
- **fornire agli utenti informazioni chiare e veritiere** in ordine qualità dei servizi forniti;
- **non utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi, denominazioni che possano indurre i clienti e gli utenti in errore** circa la qualità e l'identificazione dei servizi proposti;
- prima di utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi o denominazioni, **verificare eventuali diritti di terzi**;
- **non raccogliere denaro contante presso terzi** (ad esempio, dai genitori per lo svolgimento di determinate iniziative) al di fuori delle regole definite dalla fondazione e senza l'autorizzazione della Direzione del CSF;
- **utilizzare per le attività didattiche solamente materiali provenienti da fornitori qualificati**;
- **non realizzare prodotti che possano costituire riproduzioni di beni** su cui gravino diritti di proprietà industriale in capo a soggetti terzi;
- **non utilizzare segni distintivi, marchi, logotipi, denominazioni nel materiale didattico o destinato alla comunicazione** in violazione della normativa vigente o al di fuori delle regole definite dalla Direzione.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE B in ciascuna attività sensibile, il CSF San Gaetano è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, *job description*, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, per regolamentare le attività della fondazione, sono state adottate le seguenti misure di prevenzione:

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Formazione e sottoscrizione di documenti destinati ad avere efficacia probatoria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Procedura per la gestione dei servizi accreditati / convenzionati • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali
Trattamento di dati personali, sensibili o giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Definizione dei livelli di autorizzazione all'accesso ai dati trattati	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Definizione e gestione delle altre misure di sicurezza sulle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Accesso a sistemi informatici protetti (anche di P.A.)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA • Verifica, in sede di costituzione del rapporto con collaboratori, l'eventuale possesso di credenziali di accesso di enti terzi che possano essere utilizzate illecitamente a vantaggio della fondazione

Assunzione di personale o incarico di collaboratori/consulenti che detengono codici di accesso a sistemi informatici protetti di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Verifica, in sede di costituzione del rapporto con collaboratori, l'eventuale possesso di credenziali di accesso di enti terzi che possano essere utilizzate illecitamente a vantaggio della fondazione • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali
Download e installazione di software nei server e nelle postazioni individuali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa

Reati di falsità e delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione della cassa contanti e di valori bollati	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Protocollo di cassa
Approvvigionamento di beni mobili recanti marchi o segni distintivi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la qualificazione dei fornitori
Immissione in circolazione di beni mobili	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la qualificazione dei fornitori

Delitti in materia di diritto d'autore (art. 25-novies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure da implementare	
	Generali	Specifiche
Approvvigionamento di software	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Utilizzo del software e delle postazioni informatiche	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Produzione, riproduzione, duplicazione e fornitura del materiale didattico	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Protocollo per la gestione dei beni coperti da diritto d'autore

	· Informazione, formazione, coinvolgimento	
Gestione del sito internet	· Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento	· Clausola risolutiva espressa · Protocollo per la gestione dei beni coperti da diritto d'autore

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati contro la P.A. anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE C – Reati Societari)

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Diffide / contenzioso avente ad oggetto l'utilizzo di proprietà intellettuale (software/musica/filmati ecc.)	SI (diffide, provvedimenti giudiziari)	Entro 48 ore	Direttore CSF
Diffide / Contenzioso avente ad oggetto la qualità di servizi erogati	SI (diffide, provvedimenti giudiziari)	Entro 48 ore	Direttore CSF
Ottenimento / Rinnovo certificazioni di qualità	SI (copia certificato e rapporto di audit)	Entro 10 gg	Direttore CSF
Scoperta di software non autorizzato nelle postazioni individuali	NO	Entro 10 giorni	Responsabile ICT
Incasso di banconote false	NO	Entro 10 giorni	Responsabile Amministrazione
Nuove nomine Responsabile del Trattamento dei dati	SI (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Nomina nuovo Amministratore di Sistema	SI (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore CSF

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE B saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE B sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE C

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01); Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (artt. 25-sexies e 25-octies d.lgs. 231/01); Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/01); Contrabbando (art. 25-sexiesdecies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01) (1) (2)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (3):

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (4);

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (5);

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (6);

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] (7)

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (8);

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote (9);

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta (10);

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (11);

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (12);

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (13);

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (14);

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (15);

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (16);

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (17);

-
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (18);
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (19);
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (20);
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (21);
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (22).
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- (1) Articolo aggiunto dall'articolo 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Il presente articolo è stato pubblicato, privo di comma 2, in Gazz. Uff. (N. della R.).
- (2) A norma dell'articolo 39, comma 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
- (3) Alinea sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (4) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (5) Lettera inserita dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (6) Lettera sostituita dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (7) Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.
- (8) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (9) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (10) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (11) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (12) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (13) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (14) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (15) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (16) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
- (17) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.
-

(18) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(19) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(20) Lettera modificata dall'articolo 31 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262

(21) Lettera modificata dall'art. 39, comma 5, della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

(22) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 77, lettera b), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, del DLgs. 15 marzo 2017 n. 38.

Abusi di mercato (1) (Art. 25-sexies d.lgs. 231/01)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita, nonche' autoriciclaggio (1) (Art. 25-octies d.lgs. 231/01)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648,648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

(1) Articolo inserito dall' articolo 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 e da ultimo sostituito dall'articolo 72, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

Reati tributari (1) (Art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (2) .

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (3) .

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (4) .

[1] Articolo inserito dall'articolo 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. Per l'applicazione delle presenti disposizioni vedi l'articolo 39, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

[2] Comma inserito dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[3] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

[4] Comma modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 3), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Contrabbando (1) (art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Rispetto ai reati previsti dall'art. 25 ter d.lgs. 231/01:

Poiché l'ente è una Fondazione, non si ritengono commissibili nell'interesse o a vantaggio della fondazione San Gaetano i **reati societari** in quanto:

- presuppongono la presenza di una struttura di tipo societario (l'art.11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, e l'art. 3 del D.Lgvo 11 aprile 2002, n. 61, espressamente si riferiscono alle "società commerciali" o alle "società");
- la maggior parte dei reati societari, nella loro formulazione legislativa, presuppongono l'esistenza di organi e strutture organizzative tipiche delle società, non presenti nella fondazione;
- la fondazione non detiene partecipazioni in società;
- nel nostro ordinamento è vietata l'applicazione estensiva e analogica dei precetti penali.

Ciò premesso, nell'ottica di massima responsabilità e tutela della legalità che da sempre guida le proprie attività, la fondazione, ferme restando le suestese considerazioni, ha deciso di prendere in considerazione anche quei reati previsti dall'art. 25 ter d.lgs. 231/01 che, per la formulazione prescelta dal Legislatore, appaiono astrattamente compatibili con strutture di tipo diverso da quello

societario, benché la possibile contestazione nell'interesse o a vantaggio della fondazione, sempre qualora sia giuridicamente possibile, appaia allo stato attuale del tutto remota ed astratta.

Sono pertanto prese in considerazione le seguenti fattispecie:

· **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se la falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il delitto, recentemente riformulato dalla l. 69/15, sanziona l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di "fatti materialmente rilevanti" non veri o l'omissione di informazioni richieste dalla legge concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. Requisito fondamentale per l'integrazione del reato cd. di "falso in bilancio" è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione.

L'illecito, che tutela la completa e corretta informazione societaria, si configura come un delitto di pericolo concreto e richiede, per il suo perfezionamento, l'elemento soggettivo del dolo.

· **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2621 bis c.c. è idealmente composto da due differenti previsioni normative, pur strettamente legate. La prima, contenuta nel comma 1, introduce un'autonoma fattispecie di reato in caso di commissione di "fatti di lieve entità", da valutarsi "tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La seconda previsione, contenuta nel comma successivo, dispone la presenza di un'ulteriore autonoma fattispecie di reato, i cui destinatari sono i piccoli imprenditori (come definiti dall'articolo 1, comma 2 della

Legge Fallimentare); in questo caso si applicano le medesime sanzioni previste in caso di "fatti di lieve entità" e riemerge la procedibilità a querela di parte-soci, creditori e altri destinatari della comunicazione sociale in oggetto, contenuta nel previgente articolo 2622 c.c.

· **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Ai fini della responsabilità da reato degli Enti rileva il secondo comma della norma, che richiede la sussistenza di un danno nei confronti dei soci per il perfezionamento del reato di evento. E' richiesto inoltre il dolo specifico: gli amministratori devono aver agito proprio allo scopo di impedire o di ostacolare l'attività di controllo.

· **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato sanziona le riduzioni del capitale sociale, le fusioni o le scissioni, effettuate in violazione delle norme a tutela de creditori e dalle quali scaturisca un danno ai creditori stessi. Si tratta di un reato proprio e di evento, per il cui perfezionamento è richiesto l'elemento

· **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (5)

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

· **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

· **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si tratta di un reato comune e il fatto tipico sta nel tenere le seguenti condotte: a) diffondere notizie false; b) porre in essere operazioni simulate o altri artifici. Una o entrambe queste condotte devono essere concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. Si tratta quindi di reato di pericolo concreto, e a forma libera, perseguibile a titolo doloso.

Tra i reati previsti dall'art. 25 sexies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.l.s. 58/98)**

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Definizioni (art. 180 d.lgs. 58/98)

(omissis)

Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua: a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.
- Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).
- Informazione privilegiata (art. 181 d.lgs. 58/98)
- Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Ambito di applicazione (art. 182 d.lgs. 58/98)

I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2).

Si tratta di un reato di pericolo, la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati, della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari, deve essere valutata ex ante, prescindendo da tutte le circostanze conosciute a posteriori e tenendo conto solo i quelle conoscibili al momento in cui viene posta in essere. Il reato cd. di insider trading tutela in via diretta la sicurezza del mercato e l'interesse generale al corretto svolgimento degli scambi sui valori mobiliari e in via del tutto mediata gli investitori.

Richiede la sussistenza del dolo.

· **Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)**

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000,00 a euro 5.000.000,00.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni. Articolo 1 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Tra i reati previsti dall'art. 25 octies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.

La norma incrimina chi, pur non aver concorso alla commissione di un reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel darle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, sia essa a titolo gratuito od oneroso. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La norma sanziona chiunque che, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Lo scopo dell'incriminazione è di impedire che gli autori di un reato possano far fruttare illegalmente i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti". Le operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti da reato. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto in esame risponde alla finalità di evitare che il capitale "ripulito" possa trovare un legittimo impiego. Rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio, per il reato di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita viene richiesta una condotta di impiego in attività economiche o finanziarie. Considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, in dottrina si ritiene che con il termine "impiegare" debba intendersi un utilizzo a fini di profitto. E' richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

· **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

A differenza del reato di riciclaggio, di ricettazione e di impiego di denaro e beni di provenienza illecita, la norma sanziona colui che avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È richiesto l'elemento soggettivo del dolo.

Tra i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:

· Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2010)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

· Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2010)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente (2) :

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

· **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2010)**

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

· **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2010)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

· **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2010)**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

· **Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2010)**

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

· **Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2010)**

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10, quater d.lgs. 74/2010)**

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE C sono inerenti la gestione:

- dei **processi amministrativi** (redazione degli atti degli organi della fondazione e l'elaborazione delle scritture contabili, gestione del ciclo economico e finanziario attivo e passivo, trasmissione di dati, documenti e informazioni in materia economica e finanziaria, gestione degli adempimenti di natura fiscale).

La commissione di reati previsti dalla presente Parte Speciale può essere favorita dal mancato rispetto dei protocolli e delle regole in materia di tenuta dei libri e dei verbali degli organi dell'ente, nonché in materia di trasmissione e tracciabilità interna delle informazioni in materia economica e finanziaria e di gestione della reportistica obbligatoria. Assumono infatti natura sensibile tutte le attività connesse alla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo, nonché le attività di sorveglianza e verifica svolte, sempre in materia economica e finanziaria, sui singoli servizi (ivi compresa la gestione e la verifica della reportistica trasmessa).

Ulteriori attività sensibili sono rappresentate dalla **gestione delle operazioni sui conti correnti** e dalla **redazione e approvazione del bilancio di esercizio**, la gestione della cassa e del contante.

Con particolare riferimento alla commissione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter.1 c.p.), hanno natura sensibile tutte le attività di gestione economico-finanziaria (ivi compresa la trasmissione e la tracciabilità interna delle informazioni

- in materia economica e finanziaria, le verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria, la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio), la gestione degli adempimenti fiscali e gli investimenti di natura finanziaria;
- dei **processi di approvvigionamento**. Con riferimento alla ipotetica commissione del reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), i rischi principali sono rappresentati dai rapporti con enti di certificazione, potendo rilevare la promessa di denaro o altre utilità a membri di organizzazioni terze per fare venire meno i loro obblighi di fedeltà nei confronti dell'ente di appartenenza. Rileva quale attività a rischio in primis il rapporto i clienti e fornitori (rispetto in ordine ai quali non dovranno mai poste in essere attività volte all'ottenimento di condizioni di acquisto o vendita particolarmente vantaggiose a danno del fornitore o del cliente). Il rapporto con i fornitori costituisce attività sensibile anche rispetto alla commissione di ulteriori reati (quali la ricettazione o riciclaggio – art. 648 e 648 bis c.p.), astrattamente favorito dall'approvvigionamento di beni da fornitori non qualificati o a condizioni economiche anomale;
 - dei **processi soggetti al controllo di autorità di vigilanza**: rilevano in primis i rapporti dell'ente con le autorità indipendenti cui è soggetta la San Gaetano (ad esempio, il Garante per la Privacy). Adottando, per estrema cautela, una nozione estensiva di "autorità di vigilanza", potrebbero integrare attività sensibili anche i rapporti dei vertici della fondazione o dei sottoposti con enti che svolgono attività di controllo e verifica sui servizi erogati, ad esempio, dalla Regione;
 - dei **processi di approvvigionamento, erogazione del servizio e ogni altro processo** che potrebbe portare il personale ad apprendere (anche da allievi, utenti o loro familiari) informazioni riservate riguardanti società quotate sui mercati finanziari;
 - dei **processi di erogazione dei servizi al lavoro e di formazione**, rispetto alla astratta possibilità che siano apprese notizie che possano costituire "informazioni privilegiate".

Molti dei reati oggetto della presente Parte Speciale si caratterizzano come "reati propri" (che possono essere commessi soltanto da coloro che rivestano una determinata qualifica o abbiano uno status precisato dalla norma incriminatrice, o possiedano un requisito necessario per la commissione dell'illecito).

Ulteriori soggetti che potrebbero astrattamente commettere gli illeciti considerati (anche in concorso nei reati propri, ove giuridicamente possibile) sono coloro che supportano la fondazione nella gestione dei suddetti processi.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6
Gestione del ciclo finanziario attivo	Governance Amministrazione e Finanza Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Gestione del ciclo finanziario passivo	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Predisposizione del bilancio di esercizio	Governance	·Presidente del Consiglio di amministrazione	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	4	8

	Amministrazione e Finanza	·Direttore del CSF				
Redazione dei verbali degli organi	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6
Operazioni sui conti correnti della fondazione	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie della fondazione	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	3	3
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	Governance Amministrazione e Finanza Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Rapporti con i fornitori	Governance Amministrazione e Finanza Acquisti	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	4	4

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reati tributari (artt. 25-sexies, 25-octies d.lgs. 231/01 e art. 25 quinquiesdecies)

Attività sensibili	Processi	Funzioni	Rischio
--------------------	----------	----------	---------

				lordo (RL = P x G)		
				P	G	RL
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati	Governance Acquisti Amministrazione e finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	4	8
Operazioni sui conti correnti	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	3	4	12
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	2	3	6
Verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	3	4	12
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	3	4	12
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	4	4
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	Governance Amministrazione e Finanza	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	3	4	12
Gestione di informazioni riservate riguardanti utenti dei servizi o loro familiari	Governance Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori ·Informagiovani ·Consulenti esterni	1	3	3

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la fondazione richiede a tutte le funzioni che operano per esso (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

- **agire in modo corretto**, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure, **nella tenuta delle scritture relative al patrimonio e alla situazione contabile dell'ente, nonché nelle comunicazioni interne relativamente a dati di natura contabile ed economica**, al fine di fornire al Consiglio e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della fondazione;
- consentire il regolare funzionamento degli Organi della fondazione, **garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno** sulla gestione sociale prevista dalla normativa vigente o dai sistemi organizzativi;
- **rappresentare nei libri**, e in particolare nei verbali del Consiglio di amministrazione, **informazioni vere, complete ed esaustive**;
- **garantire la tempestiva, completa e veritiera verbalizzazione delle attività del Consiglio di amministrazione**;
- **non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false** sulla fondazione, sulle sue attività o sulle sue condizioni economiche e finanziarie;
- **non effettuare operazioni su strumenti finanziari utilizzando eventuali informazioni privilegiate** di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della attività svolta la fondazione o altri enti, né raccomandare o indurre soggetti terzi ad effettuarle;
- **non diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari**;
- **rappresentare o trasmettere dati corretti**, completi e rispondenti alla realtà in tutte le attività preliminari, connesse o direttamente correlate alla gestione economica e finanziaria della fondazione;
- **non porre in essere comportamenti volti a impedire** materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, **lo svolgimento dell'attività di controllo** da parte **dell'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti**;
- approvvigionare beni e servizi da **fornitori qualificati** secondo le procedure interne, sottoponendo alla valutazione delle funzioni responsabili eventuali condizioni di acquisto anomale;
- **non utilizzare strumenti anonimi per il trasferimento di importi rilevanti**;

- **non intrattenere rapporti di natura commerciale con soggetti** (fornitori, consulenti, partner) che abbiano compiuto o si sospetti **che possano avere compiuto attività delittuose**;
- **sottoporre correttamente il bilancio alla verifica dell'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti**, che opera in costanza dei requisiti di indipendenza, autonomia, onorabilità e professionalità e con il quale si intrattengono rapporti improntati su principi di trasparenza e correttezza;
- **non attribuire ai membri dell'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti incarichi di consulenza**;
- **eseguire gli incassi e i pagamenti secondo i criteri oggettivi come da istruzioni definite**, senza ostacolare le attività di controllo interno;
- **fornire sempre informazioni chiare, complete e veritiere** a tutte le autorità pubbliche di vigilanza;
- gestire correttamente gli **adempimenti di natura fiscale**.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione per la prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE C in ciascuna attività sensibile, il CSF San Gaetano è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione individuate è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, la fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche

Gestione del contante e gestione dei rimborsi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Protocollo di cassa
Gestione del ciclo finanziario attivo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Redazione di report intermedi sulla gestione
Gestione del ciclo finanziario passivo	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Redazione di report intermedi sulla gestione
Monitoraggio dell'andamento economico finanziario	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Redazione di report intermedi sulla gestione
Predisposizione del bilancio di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Redazione di report intermedi sulla gestione
Redazione dei verbali degli organi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Operazioni sui conti correnti della fondazione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Comunicazioni a terzi (anche tramite sito internet) aventi ad oggetto le dotazioni patrimoniali, economiche e finanziarie della fondazione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
Rapporti con i fornitori	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la qualificazione dei fornitori

Reati di abuso del mercato, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, reati tributari (artt. 25-sexies, 25-octies d.lgs. 231/01 e art. 25 quinquiesdecies)

Attività sensibili	Misure di controllo
--------------------	---------------------

	Generali	Specifiche
Acquisto di beni mobili da fornitori qualificati	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la qualificazione dei fornitori
Operazioni sui conti correnti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Gestione del contante e gestione dei rimborsi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Verifiche sulla reportistica periodica economico/finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Redazione di report intermedi sulla gestione
Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Redazione di report intermedi sulla gestione
Gestione dei bancomat e delle carte di credito	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio
Gestione degli adempimenti di natura fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura per la gestione del ciclo attivo e passivo, contabilità e bilancio • Redazione di report intermedi sulla gestione
Gestione di informazioni riservate riguardanti utenti dei servizi o loro familiari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei servizi • Regolamento del personale • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Documento programmatico per la sicurezza dei dati personali

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure preventive definite in altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione; PARTE SPECIALE B – Delitti informatici)

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Modifica dello Statuto	Si (Nuovo statuto)	Entro 30 gg	Presidente del Consiglio di amministrazione
Attribuzione di deleghe	Si (verbale del CdA)	Entro 10 gg	Presidente del Consiglio di amministrazione
Rinnovo /Attribuzione incarico / rimozione membri dell'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti	Si	Entro 10 gg	Presidente del Consiglio di amministrazione
Apertura procedimento penale	No	Immediatamente	Direttore CSF
Chiusura grado giudizio penale	SI (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore CSF
Apertura o chiusura di nuove sedi	No	Entro 30 giorni	Direttore CSF
Acquisizioni di partecipazioni in società terze / ATI / Joint ventures	No	Entro 30 gg	Direttore CSF
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Dogane, Ispettorato lavoro ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione
Sanzioni o diffide in materia fiscale	Si (provvedimento)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione
Approvazione del bilancio di esercizio	No	Entro 10 gg	Responsabile Amministrazione
Relazione dell'Organo di Controllo / Revisore Legale di Conti	SI	Entro 10 gg	Responsabile Amministrazione

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE C saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE C sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01); Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01); razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies d.lgs. 231/01); Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/01).

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter d.lgs. 231/01) (1)

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (1) (Art. 25-quater d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (1) Art. 25-quater.1

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 2006, n. 7.

Delitti contro la personalità individuale (1) (Art. 25-quinquies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600 , 601 , 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote (2);

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , primo comma, 600-ter , primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies , la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote (3);

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis , secondo comma, 600-ter , terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote (4).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9 , comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16 , comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

(2) Lettera modificata dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199

(3) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

(4) Lettera modificata dall'articolo 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e successivamente dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (1))Art. 25-decies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(1) Articolo inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (1) (Art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

Razzismo e xenofobia (1)(Art. 25 terdecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017).

Art. 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

[1] Articolo inserito dall'articolo 5, comma 1, della Legge 3 maggio 2019, n. 39.

Tra i reati previsti dagli art. 24 ter d.lgs. 231/01 si ritengono applicabili i seguenti:**· Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la fondazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare alla fondazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se la fondazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se la fondazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano la fondazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

La fondazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se la fondazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

La fondazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità della fondazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);**

Tra i reati previsti dall'art. 25 quinquies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:**· Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

Tra i reati previsti dall'art. 25 decies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:

· **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Tra i reati previsti dagli art. 25 duodecies d.lgs. 231/01 si ritiene applicabile il seguente:

· **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 d.lgs. 286/98)**

(omissis)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(omissis)

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000,00 a 2.000,00 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE D potrebbero astrattamente investire la gestione:

- dei processi di **governance** e **amministrativi**.

La commissione di reati di natura associativa (in primis, il reato di Associazione per delinquere) rappresenta un rischio di difficile qualificazione, vista la natura in parte indeterminata di tale tipologia di illeciti. Le attività a rischio sono pertanto rappresentate, oltre che dalle attività sensibili espressamente indicate nella presente Parte Speciale, anche dai processi e dalle operazioni indicate in altre parti speciali che potrebbero tradursi nella realizzazione di un reato commissibile sotto forma associativa; rispetto alle attività svolte dal CSF, i rischi principali sono rappresentati dalla gestione delle attività per il mantenimento dell'accreditamento regionale, nonché dai rapporti con la P.A. nell'ambito dei progetti finanziati o disciplinati da convenzioni.

La fondazione ha deciso di ritenere attività sensibili, che soltanto in via astratta e residuale potrebbero rappresentare la commissione di reati in forma associativa, anche le eventuali operazioni poste in essere nell'ambito di enti esponenziali o di forme di aggregazione tra enti.

- del **personale e dei rapporti con gli allievi** (in riferimento alle relazioni con persone chiamate a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale).

Rispetto alla possibile commissione dei reati contro la giustizia, rilevano quali attività sensibili i rapporti intrattenuti dal vertice della fondazione, dai responsabili di servizio o altri soggetti responsabili di funzione (ma anche dai formatori) con i soggetti sottoposti (ivi compresi gli allievi) che rivestano il ruolo di imputato in un procedimento avente ad oggetto o di interesse per le attività della fondazione, imputato in altro procedimento connesso, testimone assistito o il soggetto, indagato o imputato nello stesso processo o in un procedimento connesso, la cui posizione sia stata definita con sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento.

- del **rapporto con gli allievi**.

Ulteriori rischi sono rappresentati dall'impiego di allievi non comunitari nelle attività di laboratorio, qualora non venisse verificato il possesso dei titoli che consentono la permanenza sul territorio nazionale.

I reati oggetto della presente Parte Speciale sono delitti di natura comune e potrebbero essere potenzialmente commessi da qualsiasi persona operante a vario titolo per la fondazione. Tuttavia, essendo delitti principalmente ricollegabili alla gestione della *governance* dell'ente, appaiono maggiormente a rischio i responsabili di unità organizzative che supportano il vertice nella gestione delle operazioni sensibili.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Adesione ad enti esponenziali	Governance	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	-	1	3	3

Forme di aggregazione con altri enti	Governance Amministrazione e Finanza Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	-	2	3	6
--------------------------------------	---	--	---	---	---	---

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Gestione del personale dipendente	Governance Risorse Umane	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	5	5
Gestione dei rapporti con gli allievi	Governance Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore Obbligo Formativo Orientamento	·Direttore del CSF	·Docenti / tutor / coordinatori	1	5	5
Eventuale raccolta di materiale fotografico ritraente allievi	Governance Obbligo Formativo	·Direttore del CSF	·Docenti / tutor / coordinatori	1	5	5
Rapporti con persone chiamate a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti / tutor / coordinatori ·Potenzialmente tutto il personale	2	4	8

soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della fondazione o procedimenti connessi)	Sicurezza				
	Acquisti Marketing Ambiente Qualità / Accredimento Informatica e trattamento dati (IT) Formazione superiore				
	Obbligo Formativo Orientamento Servizi al lavoro				

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Impiego in attività di laboratorio di allievi non comunitari	Governance Risorse Umane Formazione superiore Obbligo Formativo	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	4	4
Assunzione di personale non comunitario	Governance Risorse Umane Acquisti	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione	1	4	4

3. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la fondazione richiede a tutte le funzioni che operano per il CSF (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi:

- **evitare qualsiasi comportamento tale da indurre un soggetto a rilasciare false dichiarazioni, ovvero a non rilasciare dichiarazioni** nell'ambito di un procedimento penale **avanti l'autorità giudiziaria** italiana;
- **agire in modo corretto**, chiaro, trasparente, diligente e collaborativo **con l'autorità giudiziaria**;
- **non impiegare, nemmeno in attività di laboratorio, stranieri privi di permesso di soggiorno** o con un permesso revocato, scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo) o annullato;
- **rifiutare ogni attività, svolta anche a livello di associazioni di categoria**, contraria ai principi di trasparenza e al rispetto delle norme di comportamento definite nel Codice Etico;
- **rispettare e tutelare l'integrità fisica, psicologica e morale** degli allievi, degli utenti e di tutti i collaboratori;
- **prestare particolare attenzione al rispetto dell'integrità psicologia e morale e del pudore individuale rispetto alla gestione dei laboratori relativi all'area benessere**, accedendovi solo se autorizzati specificamente dalla Direzione;
- **raccogliere foto degli allievi e degli utenti nel rispetto dei regolamenti interni** e in ogni caso previo assenso dal genitore, dal tutore, dall'amministratore di sostegno, o da chi abbia titolo per esprimere il consenso, e del Direttore CSF.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile il CSF è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile.

Più specificatamente, la fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Adesione ad enti esponenziali	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Forme di aggregazione con altri enti	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, reati transazionali (artt. 25-quater, art. 25 quater.1 d.lgs. 231/01, art. 25-quinquies, 25-decies d.lgs. 231/01 e l. n. 146/2006)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione del personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento del personale • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Strumenti di rendicontazione delle attività del personale docente e non docente (flusso di dati relativo alle ore lavorate su specifiche attività) • Clausola risolutiva espressa
Gestione dei rapporti con gli allievi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Carta dei Servizi • Regolamento di centro • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Eventuale raccolta di materiale fotografico ritraente allievi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Regolamento di centro • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa

Rapporti con persone chiamate a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale (ad esempio con soggetti indagati o imputati in procedimenti aventi ad oggetto le attività della fondazione o procedimenti connessi)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Procedura gestione incidenti, infortuni e quasi infortuni • Procedura per la gestione dei rapporti con la PA
---	--	---

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Impiego in attività di laboratorio di allievi non comunitari	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa
Assunzione di personale non comunitario	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali e finalizzate a prevenire la commissione di illeciti che potrebbero essere realizzati in forma associativa.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Apertura procedimento penale	No	Immediatamente	Direttore CSF

Chiusura grado giudizio penale	SI (sentenza / provvedimento di archiviazione)	Immediatamente	Direttore CSF
Apertura o chiusura di nuove sedi	No	Entro 30 giorni	Direttore CSF
Acquisizioni di partecipazioni in società terze / ATI / Joint ventures	No	Entro 30 gg	Direttore CSF
Ispezioni e controlli da parte della pubblica amministrazione (Guardia di Finanza, Dogane, Ispettorato lavoro ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione
Contestazioni da parte delle famiglie in ordine al trattamento ricevuto dagli allievi o dagli utenti	No	Entro 48 ore	Direttore CSF / Coordinatrice corsi riservati

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE D saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni interne competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE E

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)

5. I reati rilevanti

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (1) (Art. 25-septies d.lgs. 231/01)

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo inserito dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

L'art. 25-septies d.lgs. 231/01 prevede la punibilità degli enti nel caso in cui vengano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio i reati di omicidio colposo e lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica.

· **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La condotta illecita sanzionata dal d.lgs. 231/01 è l'aver cagionato, per colpa, la morte di una persona qualora il fatto sia stato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'art. 25 septies d.lgs. 231/01 prevede una sanzione in quote più alta nel caso in cui il delitto di omicidio colposo sia stato commesso con violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 55 d.lgs. 81/08, che riguardano il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Datore di Lavoro.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55 d.lgs. 81/08)

E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro:

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;

Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
(omissis)

· **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato punisce chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

L'art. 583 c.p. definisce la lesione grave, qualora: i) dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è definita gravissima qualora dal fatto derivi: i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; ii) la perdita di un senso; iii) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; iv) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti richiamati dall'art. 25 septies d.lgs. 231/01 hanno **natura colposa**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per il perfezionamento dei reati non è quindi richiesta la volontà del verificarsi dell'evento; è sufficiente il mancato rispetto di una regola in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla cui violazione sia derivato l'evento lesivo.

Ciò premesso, per evitare l'imputabilità all'ente degli illeciti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, sarà opportuno che il presente sistema organizzativo definisca le misure preventive volte ad assicurare il monitoraggio degli adempimenti dettati dalla complessa normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle difficoltà sottese a tale onere, la

normativa vigente, ed in particolare l'art. 30 d.lgs. 81/08, ha delineato le caratteristiche che i sistemi di prevenzione in materia debbono possedere per essere considerati idonei.

Nello specifico, è stato previsto che il modello di organizzazione, gestione e controllo, per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando **un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi**":

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La medesima norma indica inoltre che il modello organizzativo deve prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte

violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

E' infine previsto che, in sede di prima applicazione, i **modelli di organizzazione, gestione e controllo definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti dell'art. 30 d.lgs. 81/08 per le parti corrispondenti.**

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6: **con D.M. 13.2.2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pertanto adottato le Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese (PMI),** ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, d.lgs. 81/2008⁵.

2. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

In considerazione della struttura dei reati considerati dalle presenti Parti Speciali, sono a rischio tutte le attività che implicino la presenza di un lavoratore, nonché le attività in merito alle quali la fondazione conserva un obbligo di prevenzione/salvaguardia in materia di sicurezza (ad esempio, la gestione di contratti di appalto, opera o somministrazione destinati ad essere eseguiti in luoghi di cui la fondazione abbia la titolarità giuridica).

Con riferimento all'individuazione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori, si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi adottato dal Datore di Lavoro, alle sue successive modifiche e integrazioni nonché alle valutazioni per rischi specifici.

⁵ "5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

L'Allegato al D.M. citato, con riferimento al campo di applicazione, puntualizza tuttavia che "Per piccole e medie imprese si fa riferimento a quelle definite dalla legislazione vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 06 maggio 2003 e dal decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005)".

Sempre con specifico riferimento alle attività svolte dalla fondazione, si richiama la definizione di **lavoratore** disciplinata dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs .81/08: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: ... il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”.

Ciò premesso, le misure di cautela tecniche e organizzative volte a salvaguardare la sicurezza del proprio personale sono estese anche agli allievi del CSF e ai volontari assimilabili ai lavoratori che collaborano con la fondazione, operando gli adattamenti necessari alla migliore efficacia delle misure di prevenzione.

Rispetto alla gestione delle attività che possono tradursi in una responsabilità per la fondazione, devono essere considerate tutte le attività prevenzionistiche richiamate dall'art. 30 d.lgs. 81/08.

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = P x G)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	Governance Sicurezza	· Datore di Lavoro	· RSP · Medico Competente	3	4	12
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	Governance Sicurezza Acquisti	· Datore di Lavoro	· RSP · Medico Competente	4	4	16

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti	Governance Sicurezza	· Datore di Lavoro ·	· RSP · Medico Competente	4	4	16
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Governance Sicurezza Acquisti	Datore di Lavoro	· RSP · Medico Competente · Preposti	3	4	12
Attività di sorveglianza sanitaria	Governance Risorse Umane Sicurezza	· Datore di Lavoro · Medico Competente	· Amministrazione / Direzione	2	4	8
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	Governance Risorse Umane Sicurezza Formazione superiore Obbligo Formativo	· Datore di Lavoro	· Amministrazione / Direzione · Docenti / tutor / coordinatori	4	4	16
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	Governance Formazione superiore Obbligo Formativo	Datore di Lavoro	· RSP · Preposti	4	4	16
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	Governance Amministrazione e Finanza Risorse Umane Sicurezza	· Datore di Lavoro	· RSP · Preposti · Amministrazione / Direzione	3	4	12
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	Governance Sicurezza Formazione superiore Obbligo Formativo	· Datore di Lavoro	· RSP · Preposti · Docenti / tutor / coordinatori	3	4	12
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	Governance Risorse Umane Sicurezza Acquisti	· Datore di Lavoro ·	· RSP · Preposti	2	4	8

Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	Governance Sicurezza	· Datore di Lavoro	· RSPP · Preposti	2	4	8
Applicazione di sanzioni disciplinari	Governance Risorse Umane	· Datore di Lavoro ·	· Preposti · Amministrazione / Direzione · Docenti / tutor / coordinatori	3	4	12
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	Governance Sicurezza	· Datore di Lavoro	· RSPP · Preposti	3	4	12

Le funzioni a rischio sono rappresentate dai soggetti che rivestono una posizione di garanzia in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni, e in particolare i seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro (individuato nel Procuratore Generale)
- Preposti per la sicurezza
- RSPP
- Fornitori di impianti, macchine, attrezzature, DPI

3. I Principi di Comportamento

Al fine di impedire il verificarsi dei reati in esame, tutti i soggetti coinvolti nell'attività di tutela della salute e della sicurezza e nelle attività esposte a rischi di infortunio sul lavoro **sono tenuti a rispettare**, ciascuno secondo le proprie competenze, **i principi di seguito riportati**:

- **identificare ed applicare scrupolosamente le prescrizioni** delle norme vigenti in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.lgs. 81/08, e archiviare con diligenza la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento alle prescrizioni in materia, in conformità con le procedure organizzative attive presso la fondazione;
- **contribuire a raggiungere gli obiettivi**, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **partecipare** attività di informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, partecipando alla programmazione anche attraverso la formulazione di suggerimenti o richieste;

- **rispettare quanto stabilito in tema di sicurezza sul lavoro, segnalando ogni violazione** ravvisata delle istruzioni adottate nell'organizzazione;
- **garantire e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione;**
- **osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro o dai Preposti**, prendendosi cura della propria salute e sicurezza e valutando sempre con attenzione gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortunio;
- **rispettare le procedure di sicurezza, emergenza**, le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure vigenti;
- **dare tempestiva segnalazione all'RSPP di eventuali situazioni di pericolo;**
- **adempiere agli obblighi di registrazione** previsti dal SGSL;
- **utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni ricevute**, e segnalare prontamente eventuali criticità legate al loro uso;
- **registrare i richiami effettuati agli allievi che pongano in essere comportamenti in violazione delle disposizioni in materia di sicurezza o in ogni caso imprudenti**, informando la Direzione al fine di adottare gli opportuni provvedimenti.

È in ogni caso vietato:

- **mettere in atto ogni comportamento, anche se non espressamente vietato da regole specifiche**, che possa comportare pericolo per persone o che ostacoli direttamente o indirettamente le attività di prevenzione, salvaguardia e controllo definite nel SGSL;
- **omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione**, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che abbiano rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- **omettere di segnalare la presenza di lavoratori**, che non abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione, in zone o attività che espongono a rischi gravi e specifici;
- **emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;**

- **omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione** in caso di pericolo grave ed immediato;
- **rappresentare situazioni non veritiere o comunicare alle Autorità competenti dati falsi, lacunosi** o, comunque, non rispondenti alla realtà, sullo stato delle misure antinfortunistiche e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro;
- **assumere o somministrare bevande alcoliche o stupefacenti** sui luoghi di lavoro o in modo tale da compromettere lo svolgimento di attività lavorative in sicurezza;
- **lasciare gli allievi operare su macchine, impianti e attrezzature senza formazione specifica e senza sorveglianza adeguata.**

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione relativamente alla prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE E in ciascuna attività sensibile, il CSF è dotato di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli), che costituisce un Sistema di Gestione della Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) definito secondo l'art. 30 d.lgs. 81/08.

Più specificatamente, sono adottate le seguenti misure di prevenzione:

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione delle attività a rischio individuate nei documenti di valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 • Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 • Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 • Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza

prevenzione e protezione conseguenti		
Vigilanza sulle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Attività di sorveglianza sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Attività di informazione e formazione dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Acquisizione e conservazione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Registrazione delle attività svolte in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Articolazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Applicazione di sanzioni disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza
Attività di miglioramento continuo e revisione e aggiornamento in materia di SSL	<ul style="list-style-type: none"> · Codice Etico · Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura SGSL ex art. 30 d.lgs. 81/2008 · Clausola risolutiva espressa con consulenti, collaboratori e fornitori rilevati per la sicurezza

Le procedure sopra citate che compongono il SGSL implementato dalla fondazione (unitamente al sistema sanzionatorio e agli organi di controllo interno) prevedono inoltre specifiche istruzioni operative e documenti per la registrazione delle attività di controllo.

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Infortuni con prognosi superiore a 20 giorni	No	Entro 48 ore	Addetta al personale
Denunce di malattie professionali	No	Entro 48 ore	Addetta al personale
Ispezioni o controlli da parte dello SPISAL/ARPA / altri enti in materia di sicurezza	Si (Verbale di ispezione, se rilasciato)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione / Direttore CSF
Aggiornamenti del DVR	Si (copia frontespizio DVR aggiornato, datato e sottoscritto)	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Sottoposizione SGSL a certificazione	Si (copia certificato e rapporto audit certificatore)	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Modifica sostanziale procedure SGSL esistenti	Si (copia nuova procedura)	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Rimozione / Nomina RSPP, Medico Competente	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Direttore CSF
Elezioni RLS	Si (copia atto di nomina)	Entro 10 giorni	Responsabile Amministrazione

Sanzioni disciplinari in materia di sicurezza	SI (report periodico)	Semestrale	Addetta al personale
---	-----------------------	------------	----------------------

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

Saranno sempre considerate di rilevante entità le violazioni delle regole in materia di igiene e sicurezza sul lavoro definite nel Codice Etico, nel presente MO231 e nel SGSL e che possono potenzialmente tradursi in episodi pericolosi per l'integrità fisica delle persone presenti sui luoghi di lavoro.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.

PARTE SPECIALE F

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

1. I reati rilevanti e le modalità commissive

Reati ambientali (1) (Art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (2);
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (3);
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote (4);
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote (5);
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote (6);
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (7);
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (8).

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a) (9).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo inserito dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(4) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(5) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(6) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(7) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(8) Lettera inserita per effetto della sostituzione disposta dall'articolo 1, comma 8, lettera a), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Tra i reati previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/01 si ritengono commissibili i seguenti:

· Sanzioni penali in materia di scarichi (art. 137 d.lgs. 152/06)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000,00 a 52.000,00 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

· **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/06)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

(omissis)

5. Le attività sensibili e i potenziali soggetti a rischio

I reati presupposto considerati nella PARTE SPECIALE F potrebbero principalmente investire:

- la **gestione dei rifiuti prodotti, in particolare nelle attività di laboratorio svolte dal CSF.**

La commissione di illeciti nella gestione dei rifiuti prodotti appare concretizzabile principalmente nelle attività di laboratorio, nell'ambito delle quali sono prodotti anche rifiuti speciali e classificabili come rifiuti pericolosi.

Più in generale, la gestione dei laboratori didattici rappresenta una attività portatrice di potenziali rischi rispetto alla commissione di reati ambientali, qualora vengano variati i processi o i macchinari in uso presso i laboratori stessi senza una preliminare verifica di conformità normativa.

- la gestione dei **processi di approvvigionamento**.

I processi di approvvigionamento rivestono natura sensibile primariamente in relazione ai rapporti con fornitori di servizi ambientali (trasportatori, smaltitori, recuperatori) di cui la fondazione si avvale, vigilando sul possesso da parte dei gestori ambientali delle iscrizioni e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Ulteriori illeciti in materia ambientale potrebbero astrattamente insorgere nella gestione di eventuali attività conferite in appalto (quali manutenzioni o interventi di natura edile o ingegneristica sugli impianti) che potrebbero produrre rifiuti (i quali andranno gestiti dal produttore, individuabile nella persona dell'appaltatore).

Ulteriori attività astrattamente sensibili possono essere individuate nella detersione e pulizia di impianti, macchine, attrezzature e DPI, potenzialmente in grado di incidere sulla qualità degli scarichi.

Nelle seguenti tabelle si dettagliano le attività sensibili e i processi potenzialmente forieri di rischi legati alla commissione dei reati oggetto della presente Parte Speciale, nonché le funzioni organizzative, con compiti decisionali e operativi, chiamate a operare in ciascuna attività sensibile individuata.

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Processi	Funzioni		Rischio lordo (RL = PxG)		
		Apicali	Operative	P	G	RL
Gestione dei rifiuti: classificazione	Governance Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> ·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF 	<ul style="list-style-type: none"> ·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni 	2	4	8

Gestione dei rifiuti: gestione dei depositi temporanei, trasporto e smaltimento	Governance Ambiente	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Docenti di laboratorio ·Consulenti esterni	2	4	8
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto	Governance Acquisti Ambiente	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	3	6
Gestione delle emissioni in atmosfera	Governance Ambiente	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	1	4	4
Gestione degli scarichi idrici	Governance Ambiente	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	1	4	4
Vigilanza sulla sede	Governance Manutenzione	·Presidente del Consiglio di amministrazione ·Direttore del CSF	·Amministrazione / Direzione ·Consulenti esterni	2	3	6

5. I Principi di Comportamento

In aggiunta ai principi e alle regole di condotta individuate nel Codice Etico e ai protocolli preventivi specifici destinati alle funzioni attive in processi sensibili, la fondazione richiede a tutte le funzioni che operano per essa (sia apicali che soggette alla direzione o vigilanza degli apici) il rispetto dei seguenti obblighi.

- **salvaguardare e agevolare ogni forma di controllo interno e di supervisione sulle misure adottate in materia di gestione ambientale;**

- **rispettare le regole definite in materia di conferimento dei rifiuti** ai depositi temporanei e segnalare prontamente ogni eventuale anomalia venisse riscontrata;
- **esigere da tutti gli allievi il rispetto delle suddette regole;**
- **non utilizzare i servizi igienici per lo smaltimento di possibili reflui contenenti sostanze pericolose o contaminanti;**
- rapportarsi in modo trasparente e collaborativo e **fornire informazioni veritiere e complete agli enti esterni di verifica;**
- avvalersi solamente dell'affidatario del servizio pubblico di raccolta o di **gestori ambientali in possesso di tutti gli atti abilitativi richiesti dalla normativa vigente** (es: iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali);
- segnalare ogni **abbandono di rifiuti** venisse riscontrato;
- segnalare alla Direzione e alle funzioni competenti ogni eventuale inadempienza o non conformità posta in essere da consulenti o fornitori di servizi ambientali;
- segnalare alla Direzione o alle funzioni competenti la presenza di apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso;
- evitare ogni uso improprio di impianti, macchine e attrezzature che possa portare ad un peggioramento degli impatti ambientali;
- segnalare prontamente guasti o malfunzionamenti di impianti, macchine o attrezzature;
- adempiere a tutte le prescrizioni normative e amministrative in materia ambientale.

4. Le Misure di prevenzione definite dalla fondazione nella prevenzione dei reati rilevanti nello svolgimento di attività sensibili

Per prevenire la commissione dei reati oggetto della PARTE SPECIALE D in ciascuna attività sensibile, la fondazione si è dotata di un sistema organizzativo definito e regolamentato da misure preventive di carattere generale (organigramma delle funzioni, job description, deleghe di funzioni) e specifico (codici di comportamento e ordini interni, procedure protocolli).

Sebbene molti degli illeciti previsti dall'art. 25 undecies d.lgs. 231/01 siano di natura contravvenzionale (e quindi realizzabili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), la normativa vigente non ha previsto in materia ambientale una norma, come l'art. 30 d.lgs. 81/08 in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che indichi le misure minime che un sistema di gestione ambientale deve fare proprie per avere efficacia esimente della responsabilità degli enti in caso di commissione degli illeciti oggetto della

presente Parte Speciale. Le misure specifiche in materia ambientale implementate sono quindi finalizzate a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi posti dalla normativa vigente – la cui violazione potrebbe tradursi nella commissione di un illecito ambientale – negli ambiti di maggior rilevanza in considerazione del rischio-reato specifico individuato.

L'intensità e la complessità delle misure di prevenzione è direttamente proporzionale al grado di rischio rilevato nell'analisi preliminare alla costruzione del presente MO231 e mira a ridurre il predetto grado di rischio ad un livello accettabile. Più specificatamente, la fondazione ha adottato le seguenti misure di prevenzione:

Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/01)

Attività sensibili	Misure di controllo	
	Generali	Specifiche
Gestione dei rifiuti: classificazione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Regolamento gestione rifiuti • Scadenziario adempimenti ambientali
Gestione dei rifiuti: gestione dei depositi temporanei, trasporto e smaltimento	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Regolamento gestione rifiuti • Scadenziario adempimenti ambientali
Gestione dei rifiuti: rifiuti prodotti da attività conferite in appalto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Regolamento gestione rifiuti • Scadenziario adempimenti ambientali
Gestione delle emissioni in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Scadenziario adempimenti ambientali
Gestione degli scarichi idrici	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Regolamento gestione rifiuti • Scadenziario adempimenti ambientali
Vigilanza sulla sede	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Informazione, formazione, coinvolgimento 	<ul style="list-style-type: none"> • Clausola risolutiva espressa • Regolamento gestione rifiuti • Scadenziario adempimenti ambientali

Hanno inoltre valenza preventiva indiretta per i reati associativi oggetto della presente Parte Speciale anche le ulteriori misure definite nelle altre Parti Speciali (in particolare: PARTE SPECIALE A – Reati contro la Pubblica Amministrazione) rispetto ad esempio alla gestione di ispezioni e controlli in materia ambientale.

5. Flussi informativi e obblighi di segnalazione all'ODV231

I destinatari del MO231 sono tenuti a dare corso agli obblighi di segnalazione e informazione nei confronti dell'ODV231 previsti dalla Parte Generale del MO231 e da singole procedure organizzative.

In ogni caso, dovranno essere oggetto di segnalazione / trasmissione / rendicontazione all'ODV231 le seguenti attività e i seguenti eventi:

Informazione	Documento	Termine di trasmissione	Responsabile
Ispezioni / Verbali / contestazioni in materia ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni, bonifiche ...)	Si (verbale, se rilasciato)	Entro 48 ore	Responsabile Amministrazione
Diffide in materia ambientale	Si (lettere di diffida)	immediatamente	Responsabile Amministrazione
Guasti o malfunzionamenti che abbiano generato problematiche ambientali (emissioni, sversamenti ecc.)	No	Entro 15 giorni	Formatori
Modifiche alle attività svolte dai laboratori didattici che potrebbero variare gli impatti ambientali delle attività	No	Entro 15 giorni	Direttore CSF

I destinatari delle misure di prevenzione sono inoltre tenuti a segnalare all'ODV231 preventivamente (o tempestivamente, se l'informazione preventiva non risulti possibile) ogni deroga o deviazione dalle misure stesse che si renda necessaria.

6. Previsioni sanzionatorie specifiche

Per le violazioni della presente PARTE SPECIALE F saranno applicate le misure sanzionatorie secondo le procedure e i termini previsti dalla Parte Generale del MO231.

7. Informazione, formazione, coinvolgimento

Tutti i destinatari delle misure preventive e operanti nell'ambito delle attività sensibili individuate dalla presente PARTE SPECIALE D sono chiamati ad attività periodiche di informazione e formazione, aventi in particolare ad oggetto: a) la portata applicativa dei reati presupposto; b) le potenziali modalità commissive; c) la gestione delle procedure e dei protocolli di prevenzione.

Per le suddette attività la fondazione si può avvalere anche di consulenti esterni.

I destinatari possono sempre segnalare alle funzioni competenti e all'ODV231 la presenza di fabbisogni formativi.